

A mezzo P.E.C.

kpmgadvisoryspa.ufficiogare@pec.kpmg.it

Spett.Le

KPMG ADVISORY S.P.A.

Via Vittor Pisani, 27

20124 MILANO (MI)

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO SAP – CIG 7978066C53

Ordine di acquisto 2040249 del 17.2.2020

Autorizzazione al subappalto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA l'istanza (la "**Richiesta**") di autorizzazione presentata, in data 18.1.2024 (PG 2024E0000261), da **KPMG ADVISORY S.P.A.** [con sede legale in Via Vittor Pisani, 27 – 20124, Milano – P.I.V.A. 04662680158], aggiudicataria del contratto in oggetto, (l'"**Appaltatrice**"), con la quale si chiedeva a Brescia Mobilità S.p.A. (la "**Stazione Appaltante**") l'autorizzazione al subappalto a favore di **MA-SHFROG GROUP s.r.l.** [con sede legale in Via Giacomo Peroni, 400/402 – 00131 Roma (RM) – P.I.V.A. 02534640905], (la "**Mashfrog**") per le attività di "*manutenzione adeguativa e correttiva, supporto specialistico, manutenzione evolutiva*", per un importo pari ad Euro 13.932,00, ossia per una percentuale totale del **3,48% del contratto originario**;

TENUTO CONTO che l'Appaltatrice, in sede di gara, all'atto dell'offerta ha indicato nel proprio D.G.U.E. la possibilità di subappaltare a terzi le attività di "*manutenzione adeguativa e correttiva, supporto specialistico, manutenzione evolutiva*";

ACQUISITA la documentazione presentata a corredo della Richiesta, depositata agli atti della Società così come integrata, d'ufficio, dalla ulteriore documentazione necessaria per l'istruttoria ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa applicabile in materia in capo alla Mashfrog;

CONSIDERATA la posizione debitoria di Mashfrog nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e il conseguente rigetto della Richiesta del 6.2.2024;

CONSIDERATA ALTRESÌ le note dell'Appaltatrice del 19.2.2024 – e del 23.2.2024 e la relativa documentazione a corredo ivi compreso il Provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate del 21.2.2024 nel quale la stessa dichiarava di: "[...] aver provveduto allo sgravio totale del ruolo rela

tivo al 770 anno 2019 [...]”; tale documentazione è depositata agli atti della Società e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (“**Documentazione Integrativa**”);

PRESO ATTO che tra l’Appaltatrice e Mashfrog è stato stipulato contratto di subappalto per Euro 13.932,00 (tredicimilanovecentotrentadue/00) e trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono previsti costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATA la conclusione con esito positivo della istruttoria svolta dall’Ufficio competente della Società alla luce anche della Documentazione Integrativa;

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“*Codice dei contratti pubblici*”) e ss.mm.ii., (il “**D.Lgs. 50/2016**”), e in particolare l’art. 105 del decreto medesimo;

AUTORIZZA

KPMG ADVISORY S.P.A. a procedere con il subappalto delle attività di “manutenzione adeguativa e correttiva, supporto specialistico, manutenzione evolutiva”, per un importo di Euro 13.932,00, corrispondente alla percentuale del 3,4% del contratto originario, in favore di MASHFROG GROUP S.r.l.; il tutto nel rispetto delle previsioni normative vigenti e alle condizioni definite nel relativo contratto di subappalto.

AVVERTE

- che, tenuto conto del presente provvedimento, il totale della percentuale di subappalto autorizzato ad oggi, ammonta al 3,4%, ovvero ad Euro 13.932,00;
- che l’autorizzazione è concessa limitatamente alle attività indicate nella domanda di subappalto e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà necessario richiedere nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca mutamenti e/o l’importo dello stesso subisca variazioni, nonché nel caso in cui i requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e di qualificazione del subappaltatore siano variati;
- che l’esecuzione del contratto di subappalto senza autorizzazione della stazione appaltante è punibile con le sanzioni di cui all’art. 21 Legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii.;
- che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori

Brescia Mobilità S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Roberto Guerra

(Documento Informativo Firmato Digitalmente)